

**COMUNE DI ROBBIATE**  
(Provincia di LECCO)

**RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E  
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO  
CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018  
(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n.  
118/2011)**

Approvata con deliberazione della giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Negli ultimi anni gli Enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei Cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc.

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei Cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

*"1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*

*2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.*

*3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente."*

Si pensi altresì all'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

*"6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:*

*a) i criteri di valutazione utilizzati;*

*b) le principali voci del conto di bilancio;*

*c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*

*d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli*

*derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*

*e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera o);*

*f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;*

*g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;*

*h) l'elenco dei propri organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;*

*i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*

*j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;*

Ancora, si considerino i commi da 550 a 555 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

*"550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.*

*551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso*

*disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.*

*552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di applicazione, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018:*

*a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);*

*b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 e per il 2018 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.*

*553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.*

*554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.*

*555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci."*

Inoltre, si consideri l'art. 18, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge 06.08.2008 n. 133:

*"Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".*

Infine, si legga l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazione in legge 11.08.2014 n. 114:

*"Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo".*

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

1) art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

*"8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";*

2) art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

*"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

3) art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

*"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".*

4) gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

articolo 11-bis

*"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

#### articolo 11-ter

"1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;

- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.”

#### articolo 11-quater

“1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

#### articolo 11-quinquies

“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

*2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.*

*3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione."*

- 5) l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
- 6) i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- 7) il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- 8) il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- 9) lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

# **GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI ROBBIATE**

## **LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ROBBIATE**

Considerando che con deliberazione consiliare n. 58 del 21/12/2018, veniva approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Robbiate in attuazione dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Evidenziato che nella stessa deliberazione di C.C. n. 58/2018 si dà atto dello sviluppo delle operazioni di aggregazioni nel corso dell'anno 2018, con allegata una relazione tecnica dalla quale si evince il cambiamento dello scenario delle partecipazioni, illustrate nell'allegato "B" alla suddetta deliberazione, dando atto che con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, il Comune di Robbiate possiede le seguenti partecipazioni:

### **DIRETTE**

- SILEA S.p.A., con una quota del 0,134 %;
- LARIO RETI HOLDING S.p.A., con una quota dello 0,5156%;

### **INDIRETTE**

- ACSM-AGAM S.p.A. controllata da L.R.H. S.p.A. con una quota del 23,93% e che la quota di partecipazione del Comune di Robbiate è pari a 0,1244%;
- SERUSO S.p.A. posseduta da Silea S.p.A. per l'80,50% e che la quota di partecipazione del Comune di Robbiate è pari a 0,1079%;

Tenuto conto che il Comune di Robbiate partecipa anche alle seguenti Associazioni / Enti / Aziende:

- Azienda Speciale RETESALUTE, con una quota del 4,40%;
- PARCO REGIONALE ADDA NORD – Ente di diritto pubblico, con quota del 1,35%

Evidenziato che gli organismi partecipati del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Robbiate, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sono i seguenti:

<b>SILEA S.P.A.</b>
---------------------

Partecipazione al capitale sociale di €. 10.968.620,00	Euro 14.697,95
Percentuale	0,134%
Attività esercitata	Gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

<b>LARIO RETI HOLDING S.P.A.</b>	
Partecipazione al capitale sociale di €. 41.320.900,00	Euro 213.050,56
Percentuale	0,5156%
Attività esercitata	Gestore del servizio idrico della Provincia di Lecco, distribuzione di gas naturale, produzione di energia da fonti rinnovabili e commercializzazione di gas metano ed energia elettrica.

<b>SERUSO S.p.A.</b>	
Partecipazione al capitale sociale indiretto (quota di SILEA 80,50%) di €. 1.032.900,00 (€. 831.484,50)	Euro 896,92
Percentuale	0,1079%
Attività esercitata	Servizio valorizzazione e avvio al recupero delle frazioni secche recuperabili provenienti dalle raccolte differenziate mono e multimateriali dei rifiuti urbani

<b>ACSM-AGAM S.p.A,</b>	
Partecipazione al capitale sociale indiretto (quota di L.R.H. S.p.A. 23,93%) di €. 197.343.805 (€. 47.224.372,54)	Euro 245.495,69
Percentuale	0,1244%
Attività esercitata	Gestione servizio pubblico locale (distribuzione gas naturale)

<b>AZIENDA SPECIALE RETESALUTE</b>	
Partecipazione al capitale sociale	Euro 1.495,98
Percentuale	4,40%
Attività esercitata	Servizio assistenza alla persona

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci di quei componenti del gruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione, che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, evidenziando che l'irrilevanza si verifica nel caso in cui tutti i tre parametri abbiano una incidenza inferiore al 3%:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici.

Vista le tabelle sotto riportate di raffronto dei valori relativi ai parametri di ciascuna partecipata:

<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	16.858.911,96			
Lario Reti Holding S.p.A.	260.346.184,00	0,5156	1.342.344,92	<b>7,96</b>
<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	13.641.684,38			
Lario Reti Holding S.p.A.	168.711.404,00	0,5156	869.876,00	<b>6,38</b>

<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	3.752.377,23			
Lario Reti Holding S.p.A.	73.407.374,00	0,5156	378.488,42	<b>0,10</b>

**CONSOLIDARE**

<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	16.858.911,96			
SILEA S.p.A.	68.615.514,00	0,134	91.994,78	<b>0,77</b>
<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	13.641.684,38			
SILEA S.p.A.	39.225.988,00	0,134	60.408,02	<b>0,67</b>
<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	3.752.377,23			
SILEA S.p.A.	43.810.191,00	0,134	58.705,66	<b>1,56</b>

**IRRILEVANTE**

<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	16.858.911,96			
ACSM-AGAM S.p.A.	606.899.697,00	0,1244	75.498,32	<b>0,45</b>
<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	13.641.684,38			
ACSM-AGAM S.p.A.	440.823.038,00	0,1244	548.383,86	<b>3,36</b>
<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	3.752.377,23			
ACSM-AGAM S.p.A.	33.467.602,00	0,1244	41.633,70	<b>1,11</b>

**CONSOLIDARE**

<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	16.858.911,96			
SERUSO S.p.A.	10.686.995,00	0,10787	11.528,06	0,06

<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	13.641.684,38			
SERUSO S.p.A.	2.032.885,00	0,10787	2.192,87	0,01
<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	3.752.377,23			
SERUSO S.p.A.	6.416.593,00	0,10787	6.921,58	0,18

**IRRILEVANTE**

<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	16.858.911,96			
AZ.SP.RETESALUTE	2.811.736,00	4,40	123.716,38	0,73
<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	13.641.684,38			
AZ.SP.RETESALUTE	56.070,00	4,40	2.467,08	0,018
<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>% COMUNE</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
COMUNE ROBBIATE	3.752.377,23			
AZ.SP.RETESALUTE	5.866.781,00	4,40	258.138,36	6,88

**CONSOLIDARE**

In considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), degli Enti sopra elencati che devono essere inseriti nel gruppo "Amministrazione Pubblica" del Comune di Robbiate sono le società:

- Lario Reti Holding S.p.A. in quanto il Comune detiene la partecipazione del 0,5156% delle quote sociali e tre i parametri su tre confrontati superano la soglia del 3%;
- ACSM-AGAM S.p.A. in quanto il Comune detiene la partecipazione dello 0,1244% delle quote sociali e un parametro su tre confrontati supera la soglia del 3%;
- Azienda Speciale Retesalute s.p.a. in quanto il Comune detiene la partecipazione del 4,40% delle quote sociali e uno il parametro su tre confrontati supera la soglia del 3%.

Per le motivazioni suddette bisogna procedere al consolidamento delle tre società le quali, almeno un parametro sia superiore al 3%, mentre le rimanenti società:

- SILEA S.p.A.
- SERUSO S.p.A.

vengono dichiarate IRRILEVANTI, in quanto nessuno dei tre parametri confrontati rientrano nella misura del 3%.

Si dà atto, inoltre, che per tutte le altre partecipate indirette del Comune di Robbiate non si procederà al consolidamento per le seguenti motivazioni:

- NON HA** il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili in nessuna delle partecipate dirette o indirette;
- NON HA** il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di nessuna partecipata;
- NON ESERCITA**, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività in nessuna delle partecipate;
- NON HA L'OBBLIGO** di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- NON ESERCITA** un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.

A fronte delle considerazioni sopra esposte, si dà atto che il Comune di Robbiate, nel rispetto del principio applicato al bilancio consolidato, è oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018 con le partecipate:

- Lario Reti Holding S.p.A.
- ACSM-AGAM S.p.A.
- Azienda Speciale Retesalute s.p.a.

## **DATI CONSOLIDATI PER IL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI ROBBIATE**

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

- per quanto riguarda il Comune di Robbiate, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29.04.2019;
- per quanto attiene alle società: Lario Reti Holding S.p.A., ACSM-AGAM S.p.A., Azienda Speciale Retesalute s.p.a. sono stati elaborati lo stato patrimoniale attivo, lo stato patrimoniale passivo relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico relativo al valore della produzione;

## **MODALITA' DI CONSOLIDAMENTO PER IL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI ROBBIATE**

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- 1) il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- 2) il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il Comune capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

- A) il **metodo integrale**, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- B) il **metodo proporzionale**, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

In considerazione del fatto che nel gruppo "Amministrazione Pubblica" del Comune di Robbiate sono presente, oltre al Comune capogruppo, le società:

- Lario Reti Holding S.p.A. società partecipata direttamente con una quota sociale del 0,5156%, il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2018 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale;
- ACSM-AGAM S.p.A. società partecipata indirettamente con una quota sociale dello 0,1244%, il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2018 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale;
- Azienda Speciale Retesalute S.p.A. società partecipata direttamente con una quota sociale del 4,40%, il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2018 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale;

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "Amministrazione Pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Si dà atto che non sussistono operazioni infragruppo da eliminare.

La presente relazione è stata predisposta, oltre che per obblighi di legge, anche per consentire una migliore comprensione dell'elaborazione dello schema del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 che si allega alla presente come di seguito precisato:

- 1) conto economico consolidato (allegato "A");
- 2) stato patrimoniale attivo/passivo e patrimonio netto consolidato (allegato "B").